

N. R.G. 19/2021



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI BERGAMO**

*Sezione feriale*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.Laura De Simone	Presidente rel.
dott.Luca Fuzio	Giudice
dott.Raffaella Cimminiello	Giudice

nel procedimento n.19 /2021 promosso con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 6.8.2021 dalla BOOST S.P.A. , assistito dall'avv.

ha

pronunciato il seguente

**DECRETO**

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 6.8.2021 la società BOOST S.P.A. (C.F.01270490160) con sede in San Paolo D'Argon (BG), via Dante Alighieri n.12, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo

riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.fall. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, il certificato relativo alla delibera ex art.152 l.fall., i bilanci al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019 nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;

considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.fall.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Bergamo, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.fall.;

ritenuto di aderire – in punto di competenza - all'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia del 9 luglio 2021, n. 19618 per cui “In tema di concordato preventivo del debitore che abbia i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, resta ferma la competenza del tribunale nel cui circondario si trova il suo centro degli interessi principali, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria”;

tenuto conto che la domanda risulta sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art.152 l.fall.;

osservato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

valutato pertanto che sussistono i presupposti per la concessione del termine richiesto;

rilevato che congiuntamente alla domanda prenotativa la società ha chiesto al Collegio di rendere le seguenti autorizzazioni: 1) autorizzazione al mantenimento e, se del caso, all'erogazione di linee di credito ex art. 182 quater e 182 quinquies, comma 3, l. fall.; 2) autorizzazione o, se del caso, nulla osta al rilascio del DURC “regolare”; 3) autorizzazione o, se del caso, diniego al pagamento del debito fiscale e previdenziale oltre soglia di rilevanza penale; osservato che con riguardo alla richiesta di autorizzazione al mantenimento e, se del caso, all'erogazione di linee di credito ex art. 182 quater e 182 quinquies, comma 3, l. fall. appare

opportuno compiere una sommaria attività istruttoria delegando all'uopo i nominandi Commissari Giudiziali: a) verificare se e quali fra i finanziamenti esposti in ricorso possano dirsi funzionali ai sensi e per gli effetti di cui al comma II dell'art.182 quater l.fall.; b) appurare se e quali tra i "finanziamenti" dedotti in ricorso presentino le caratteristiche della funzionalità e dell'urgenza in relazione all'esercizio dell'attività aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 quinquies, comma III, l. fall., riscontrando il pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda stessa che, in difetto di essi, ne deriverebbe;

ritenuto che, in funzione della verifica sub b), i Commissari procederanno ad assumere, nei limiti in cui sia essenziale alla stessa, sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, procedendo anche a sentire senza formalità i principali creditori;

osservato, con riguardo alla richiesta di autorizzazione o, se del caso, nulla osta al rilascio del DURC "regolare" che i nominandi Commissari giudiziali dovranno verificare, riferendone con nota scritta, se sussistano criticità al riguardo, anche in relazione alla sussistenza del requisito dell'urgenza;

rilevato viceversa che con riferimento all'istanza autorizzativa sub 8.4 del ricorso che la stessa si palesa inammissibile in quanto formulata "in negativo", quindi tesa non già a rimuovere un limite ad un pagamento ritenuto legittimo e doveroso ma ad avvallare la determinazione della società di non onorare il proprio debito al di fuori del concorso;

considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.fall., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

concede

alla società BOOST S.P.A. (C.F.01270490160) con sede in San Paolo D'Argon (BG), via Dante Alighieri n.12, termine sino al 18 dicembre 2021 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.fall., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo PEC dei creditori medesimi;

nomina quali Commissari Giudiziali il dott.Pierpaolo Cesaroni e l'avv.Anna Maria Angelino disponendo che gli stessi riferiscano entro 7 giorni al Tribunale in ordine ai pareri richiesti;

dispone

che la società depositi mensilmente (entro il 18.9.2021, 18.10.2021, 18.11.2021 e entro il 18.12.2021) una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata ai Commissari Giudiziali i quali dovranno riferire in merito.

Bergamo, 18/08/2021

Il Presidente  
dott. Laura De Simone